

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 giugno 2023, n. 191
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SANTA CHIARA" ONLUS - Conferma del parere favorevole di compatibilità già rilasciato con D.D. n.85 del 24.03.2021 ad oggetto "Istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia alla via Stella Maris n. 10, per parziale trasformazione di RSAA ex art. 67, R.R. n. 4/2007 denominata "Stella Maris"- Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8347 di conferma, in appello, della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 6 febbraio 2020, n. 194. PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, degli articoli 5, 9 ed 11 del R.R. n. 4/2019"- Conferma del parere di compatibilità per modifica layout rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce all'art. 7 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"), che:

"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica

di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4 Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”

Con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 24/03/2021, in esecuzione sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8347 di conferma, in appello, della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 6 febbraio 2020, n. 194, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, degli articoli 5, 9 ed 11 del R.R. n. 4/2019, lo scrivente Servizio ha espresso “parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale sulla richiesta dal Comune di Manfredonia di cui alla nota pec prot. 43170 dell'01/12/2017 in relazione all'istanza della Società cooperativa sociale “Santa Chiara” onlus di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia alla via Stella Maris n. 10, denominata “Stella Maris”, con la **prescrizione** che il legale rappresentante della suddetta società cooperativa provveda a trasmettere al comune di Manfredonia ed a questa Sezione, entro e non oltre giorni trenta dalla comunicazione del presente atto, gli elaborati progettuali e la relazione tecnica adeguati ed in conformità ai requisiti strutturali di cui all'articolo 5 R.R. n. 4/2019, accompagnati da dichiarazione dello stesso legale rappresentante ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 di possesso di tali ultimi requisiti, pena l'immediata inefficacia del presente atto; e con l'ulteriore precisazione che:

- i. la società cooperativa è obbligata a realizzare, a mantenere la struttura secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e relazione tecnica di cui alla prescrizione che precede ed in ogni caso a svolgere l'attività, in conformità quanto previsto dall'articolo 5 del R.R. n. 4/2019;
- ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Manfredonia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – utilizzando il modello di domanda AUT-8 singola, allegato alla DGR 2153/2019;
- iii. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di mantenimento per n. 38 posti di cui n. 16 p.l. Alzheimer, si rinvia all'art. 7, punti 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;

- iv. *l'eventuale accreditamento istituzionale della struttura in oggetto potrà essere richiesto all'esito delle procedure di cui al comma 7, paragrafo 4, dell'articolo 10 del R.R. n. 4/2019, il quale dispone che: "Al termine delle procedure di cui sopra, qualora residuassero posti letto disponibili, al fine di garantire la maggiore prossimità tra il luogo di cura e quello di residenza, tali posti letto saranno distribuiti anche nei DSS vicini. Per il raggiungimento dell'obiettivo, la distribuzione dei posti, dopo il primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della DGR 2037/2013 e s.m.i., terrà conto della programmazione effettuata dal Direttore Generale della competente ASL sulla base del fabbisogno aziendale, e sarà oggetto di approvazione da parte della giunta regionale. Le successive istanze di assegnazione dei posti, rese ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., saranno ammissibili a partire dalla data di pubblicazione sul BURP del predetto provvedimento";*
- v. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni."*

Con Determinazione Dirigenziale n. 753 del 05/07/2021, il Dirigente del Settore I – Risorse Umane Sviluppo Economico del Comune di Manfredonia rilasciava, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della L.R. n.9 del 02/05/2017, in favore della Società Cooperativa Sociale Santa Chiara, l'autorizzazione alla realizzazione di n. 38 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per soggetti non autosufficienti RR 4/2019, di cui n. 16 p.l. Alzheimer, per trasformazione parziale della RSAA ex art. 67RR n.4/2007, denominata "Stella Maris", sita in Manfredonia, loc. Siponto, via Stella Maris n°1

Con pec del 22/05/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0007954 del 23/05/2022, la Dirigente del Comune di Manfredonia – Settore 1° - Servizio 2° - Attività produttive con nota prot. n. 24229 del 22/05/2023 ad oggetto "L.R. 9/2017, ar.7. RSA 38 P.L. presso la struttura denominata "Stella Maris". Modifica dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata con determinazione n. 753 del 05/07/2021, per modifica layout interno della struttura. Richiesta di conferma della compatibilità", ha chiesto ai sensi dell'art. 7, co.3, della L.R. n. 9/2017, il rilascio della conferma del relativo parere di compatibilità di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della stessa legge per modifica del layout interno della struttura, allegando la seguente documentazione:

- ✓ Relazione tecnica;
- ✓ Nota del 3/05/2023 nella quale la Sig.ra Annamaria D' Ippolito, in qualità di legale rappresentante della società, chiede al Comune di Manfredonia di confermare l'autorizzazione alla realizzazione con determina n. 753 del 05/07/2021, previa richiesta della conferma del relativo parere di compatibilità alla Regione Puglia, limitatamente alla modifica del layout interno alla struttura, sulla base delle planimetrie e della relazione allegata;
- ✓ Documento di identità della Sig.ra Annamaria D'Ippolito, in qualità di legale rappresentante della società;
- ✓ DD n. 753 del 05/07/2021 ad oggetto "Società Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus – Autorizzazione

alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 P.L. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia Siponto, via Stella Maris n.1, per parziale trasformazione di RSSA ex art. 67, r.r. n. 4/2007 denominata "Stella Maris";

- ✓ Elaborati planimetrici: Tav. A/02 stralci; Tav. A/03 elaborato grafico; Tav. A/04 Elaborato planimetrico del piano rialzato; Tav. A/05 Elaborato planimetrico del piano primo; Tav. A/06 elaborato planimetrico del piano secondo;
- ✓ Nota prot. n. 22500 del 12.05.2023 ad oggetto "Richiesta di verifica di conformità alla normativa urbanistica ed edilizia L.R. Puglia n.9/2017, art.7 RSA 38 P.L. presso la struttura denominata "Stella Maris". Modifica dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata con determinazione n. 753 del 05/07/2021, per modifica del layout interno della struttura", nella quale il Dirigente del Comune di Manfredonia – Sesto Settore Edilizia Privata e SUE esprime la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia per la struttura denominata "Stella Maris" ubicata nel Comune di Manfredonia, loc. Siponto, Viale Stella Maris n°1;

Tenuto conto che:

- ✓ L'art 7-bis della LR 53 /2017 (come novellato dall'art. 2 della LR 18/2020) prevede che "Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all'articolo 7 bis, **possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.**";
- ✓ Alla luce della predetta disposizione all'esito della verifica effettuata circa il rispetto da parte della struttura dei requisiti strutturali di cui all'art. 67 del RR 4 del 2007 a tenore del quale il modulo abitativo deve prevedere "camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico assistito per la non autosufficienza; La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d'aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori. La palestra, destinata all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza", si rileva che a seguito della trasmissione da parte del Comune di Manfredonia degli elaborati planimetrici con modifica del layout interno, il progetto rispetta comunque i requisiti previsti dalla predetta normativa;
- ✓ Trattandosi di modifica del layout interno nella struttura rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile, è possibile rilasciare la conferma del parere di compatibilità già rilasciato con D.D. n.85 del 24.03.2021;
- ✓ Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art.7 della L.R. n.9/2017.

Per tutto quanto sopra riportato, considerato che in applicazione del combinato disposto dei commi 4 e 5

dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità ha, a pena di decadenza, validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, mentre, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nel termine di cui all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la validità biennale decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità da parte del Comune, salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;

si propone:

- di confermare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, il parere favorevole di compatibilità già rilasciato con D.D. n.85 del 24.03.2021 in merito all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia alla via Stella Maris n. 10, per parziale trasformazione di RSAA ex art. 67, R.R. n. 4/2007 denominata "Stella Maris"- Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8347 di conferma, in appello, della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 6 febbraio 2020, n. 194. Parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, degli articoli 5, 9 ed 11 del R.R. n. 4/2019", per modifica layout rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile;
- di precisare, altresì, che il parere di compatibilità di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma del precedente parere di cui alla Determina Dirigenziale n.85 del 24.03.2021, ha validità biennale a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Manfredonia di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 753 del 05/07/2021; pertanto, il termine di scadenza del parere di compatibilità coincide con la data del 05/07/2023.

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

- di confermare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, il parere favorevole di compatibilità già rilasciato con D.D. n.85 del 24.03.2021 in merito all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia alla via Stella Maris n. 10, per parziale trasformazione di RSAA ex art. 67, R.R. n. 4/2007 denominata "Stella Maris"-

Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8347 di conferma, in appello, della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 6 febbraio 2020, n. 194. Parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, degli articoli 5, 9 ed 11 del R.R. n. 4/2019", per modifica layout rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile;

- di precisare, altresì, che il parere di compatibilità di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma del precedente parere di cui alla Determina Dirigenziale n.85 del 24.03.2021, ha validità biennale a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Manfredonia di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 753 del 05/07/2021; pertanto, il termine di scadenza del parere di compatibilità coincide con la data del 05/07/2023.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Santa Chiara PI 03767350717 - con sede legale in Manfredonia alla Via Lago Salso n. 3 (cooperativasantachiara@pec.it);
 - al Comune di Manfredonia (attivitaproductive@comunemanfredonia.legalmail.it);

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)